COMUNE DI DRENA Determinazione delle tariffe del tributo (TARI) - Anno 2024

UTENZE DOMESTICHE

Numero	Tariffa parte	Tariffa parte
	fissa	var.
componenti	a mq.	annua
1	0,336	70,500
2	0,392	126,900
3	0,432	155,100
4	0,464	162,150
5	0,496	204,460
6 o più	0,520	239,710

Il calcolo del dovuto per le utenze domestiche è effettuato individuando la riga interessata in base ai componenti del nucleofamiliare e quindi moltiplicando i mq. dell'immobile per la parte fissa aggiungendo poi la parte variabile (es. appartamento con 3 componenti con superficie pari a mq. 100. La tariffa sarà ottenuta come segue: (100x0,432+155,1=198,3)

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,164	0,318	0,482
2	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,289	0,564	0,853
3	CC0	Stabilimenti balneari	0,199	0,389	0,588
4	E00	Esposizioni. Autosaloni	0,144	0,283	0,427
5	A00	Alberghi con ristorante	0,468	0,922	1,390
6	AA0	Alberghi senza ristorante	0,335	0,656	0,991
7	X00	Case di cura e riposo	0,382	0,749	1,131
8	Q00	Uffici e agenzie	0,441	0,819	1,260
9	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,226	0,447	0,673
10	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,386	0,759	1,145
11	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,507	0,994	1,501
12	V00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,343	0,673	1,016
13	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,406	0,797	1,203
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,261	0,514	0,775
15	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,320	0,627	0,947
16	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,391	4,701	7,092
17	B00	Bar, caffe, pasticceria	1,935	3,800	5,735
18	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,928	1,828	2,756
19	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,811	1,589	2,400
20	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	3,218	6,325	9,543
21	DD0	Discoteche, night club	0,523	1,029	1,552

La tariffa, come per le utenze domestiche è formata da una parte fissa sommata ad una parte variabile derivanti dai costi sostenuti. Il calcolo si effettua moltiplicando la superficie per la tariffa indicata nella colonna "**tariffa applicata**".



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **10**

Data **30/04/2024**

Copia Conforme

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno 2024, addì 30 del mese di Aprile alle ore 18.40, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale, nella sala delle riunioni.

Nominativi:	Presenza
Chiarani Giovanna	SI
Bombardelli Sara	AG
Bombardelli Simone	SI
Bortolotti Sergio	SI
Bortolotti Matteo	SI
Bortolotti Roberto	SI
Giovannelli Lorenzo	SI
Michelotti Gualtiero	SI
Michelotti Walter	SI
Miori Sebastiano	SI
Morandi Cristina	SI
Pedrotti Gabriella	SI

e pertanto complessivamente presenti n. 11, assenti n. 0, assenti giustificati n. 1, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza la Sindaca Chiarani Giovanna.

Partecipa il Segretario comunale dott.ssa CINZIA MATTEVI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: sig. Michelotti Walter e sig. Bortolotti Roberto.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. "legge di stabilità"), ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) la quale prevede, tra le proprie componenti anche la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Ricordato che:

- il comma 651 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce che nella commisurazione della tariffa il comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 della citata L. n. 147/2013 stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- la deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti, cui è seguita la determinazione ARERA 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 avente oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF".

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 9 di data odierna è stata approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF 2022-2025; il PEF validato espone l'ammontare complessivo da coprire con entrate tariffarie per l'esercizio 2024 pari ad € 74.466,00.

Ritenuto quindi ora necessario procedere a determinare ed approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2024, sulla base dei criteri e dei parametri fissati con il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti e dell'aggiornamento biennale al Piano Economico Finanziario 2022-2025.

Ricordato che, al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare del Piano economico finanziario per il 2024, pari complessivamente a \in 74.466,00, che risulta suddiviso fra costi variabili pari a \in 49.224,00 e costi fissi pari a \in 25.242,00.

Rammentato che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999, entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile. Il

predetto decreto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud). Tali coefficienti sono stati determinati nel regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti.

Sempre per quanto concerne la determinazione delle tariffe del tributo, oltre al fabbisogno finanziario e agli altri parametri quali le superfici soggette al tributo, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, occorre tener conto della disciplina prevista dal DPR n. 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del Regolamento comunale del tributo, comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati, con il supporto della società Gestel srl, i prospetti di determinazione delle tariffe per l'anno 2024 riassunti nel documento denominato "Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2024" – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - nel quale sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

Nel Prospetto 1, oltre ai costi da coprire con la tariffa, come risultanti da Piano Economico Finanziario e suddivisi fra costi fissi e variabili viene indicata l'incidenza percentuale dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 il quale prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali". Tale percentuale viene fissata nel 90,00% per le utenze domestiche e nel 10,00% per le utenze non domestiche.

Nel Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), all'art. 10 comma 3 è stabilita la possibilità di prevedere un'agevolazione per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Si propone di fissare l'agevolazione pari a 7,00 punti percentuali. Con tale correttivo le percentuali di incidenza passano al 83,00% per le utenze domestiche e al 17,00% per le utenze non domestiche.

Con tale correttivo il fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe domestiche ammonta ad \in 61.790,91, mentre quello da coprire con le tariffe non domestiche a \in 12.660,87.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche (Prospetto 2), sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, nel calcolo delle tariffe si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni previste. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe per le utenze domestiche (come indicato nel Prospetto 1) mediamente diminuiscono rispetto all'anno precedente del 1,36%.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche (Prospetto 3) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, nel calcolo delle tariffe si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe delle utenze non domestiche (come indicato nel Prospetto 1) diminuiscono mediamente del 0,70% rispetto all'anno precedente.

La diminuzione delle tariffe nonostante l'aumento dei costi previsti all'interno del PEF è spiegabile alla luce dell'aumento, nel corso dell'ultimo anno, del numero di utenze attive.

Evidenziato che nel Prospetto 4 dell'elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

Visti ed esaminati dunque gli elaborati di calcolo del tributo, allegati alla presente quali parti sostanziali ed essenziali del presente provvedimento, dai quali si desumono le modalità di determinazione della tassa sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, come sopra chiarito.

Sottolineato che:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, dispone che: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".
- al fine della determinazione e articolazione delle tariffe, occorre fare riferimento all'ammontare del PEF per l'anno 2024 come approvato in data odierna, pari ad € 806.420, che risulta suddiviso fra costi variabili pari a € 512.208,00 e costi fissi pari a € 294.212,00.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno".

Vista la deliberazione di ARERA n. 158 del 5.5.2020.

Evidenziato infine che ARERA, con delibera n. 386/2023 con decorrenza 1° gennaio 2024:

- ha istituito un meccanismo perequativo: a) per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare; b) per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- ha previsto i conti perequativi e le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, denominate "UR1,a", dovuta nella misura di € 0,10/utenza/anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e "UR2,a", dovuta

- nella misura di € 1,50/utenza/anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- ha atteso che tali componenti perequative debbano alimentare appositi conti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) denominati rispettivamente "conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati" anche denominato "conto UR1", "conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi" anche denominato "conto UR2";

Dato atto che:

- le suddette componenti non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento;
- ai fini della regolazione contabile delle perequazioni conseguenti all'applicazione delle nuove componenti sono (verranno) istituite a carico del Bilancio del comune appositi capitoli di entrata e spesa.

Ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2, considerata l'urgenza di procedere all'approvazione delle tariffe per consentire la regolare gestione del tributo per l'esercizio 2024.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2.

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 3 di data 14/03/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026.

Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2024-2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 di data 19/03/2024.

Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 di data 03.04.2007.

Visto il Decreto della Sindaca di Drena n. 1 del 4.01.2024 con il quale sono stati nominati i Responsabili di Servizio e i Capi Ufficio per l'anno 2024.

Vista la Legge regionale 3.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42).

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.

Accertata la propria competenza ai sensi di Legge.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Bombardelli Simone, Bortolotti Matteo, Miori Sebastiano e Bortolotti Roberto), su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge con l'assistenza dei due scrutatori,

DELIBERA

1. di dare atto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158 e dall'art. 10 comma 3 del Regolamento, che l'agevolazione per le utenze domestiche viene fissata pari a 7,00 punti percentuali;

1. di approvare per l'anno 2024 e con decorrenza 01.01.2024, conseguentemente alle premesse di cui sopra e per quanto di competenza, le tariffe della tassa sui rifiuti nelle misure di seguito riportate:

Utenze Domestiche (valori espressi in euro)

Numero componenti della famiglia anagrafica	tariffa fissa al metro quadrato	tariffa variabile
1	0,336	70,500
2	0,392	126,900
3	0,432	155,100
4	0,464	162,150
5	0,496	204,460
6 o più	0,520	239,710

Utenze Non Domestiche (valori espressi in euro) (tariffa per metro quadrato)

Cod. Ronchi	Categoria	Descrizione	Parte fissa	Parte variabile	Tariffa applicata
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,164	0,318	0,482
2	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,289	0,564	0,853
3	CC0	Stabilimenti balneari	0,199	0,389	0,588
4	E00	Esposizioni. Autosaloni	0,144	0,283	0,427
5	A00	Alberghi con ristorante	0,468	0,922	1,390
6	AA0	Alberghi senza ristorante	0,335	0,656	0,991
7	X00	Case di cura e riposo	0,382	0,749	1,131
8	Q00	Uffici e agenzie	0,441	0,819	1,260
9	U00	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,226	0,447	0,673
10	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,386	0,759	1,145
11	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	0,507	0,994	1,501
12	V00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,343	0,673	1,016
13	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,406	0,797	1,203
14	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,261	0,514	0,775
15	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,320	0,627	0,947
16	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,391	4,701	7,092
17	B00	Bar, caffè, pasticceria	1,935	3,800	5,735
18	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,928	1,828	2,756
19	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,811	1,589	2,400
20	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto	3,218	6,325	9,543
21	DD0	Discoteche, night club	0,523	1,029	1,552

- 2. di dare atto che le tariffe del tributo di cui al precedente punto 2., riportate nell'allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, garantiscono per il 2024 la copertura dei costi del servizio, così come esplicitati nell'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario 2022-2025 approvato con precedente deliberazione nella seduta consiliare odierna, ed ammontanti ad euro 74.466,00;
- 3. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

- 4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore della tassa sui rifiuti;
- 5. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Bombardelli Simone, Bortolotti Matteo, Miori Sebastiano e Bortolotti Roberto), su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge con l'assistenza dei due scrutatori, è dichiarata immediatamente eseguibile;
- 6. di dare evidenza che, in attuazione all'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, contro il presente provvedimento è ammesso esperire:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183 comma 5 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018 n. 2;
 - a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di conoscenza dello stesso, in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
 - c) ricorso in materia di appalti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

FA



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2024 / 18

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.): DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

— Parere Tecnico ————————————————————————————————————			
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)			
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.			
Sintesi parere: Parere Favorevole			
Data 24/04/2024	Il Responsabile di Settore dott.ssa Francesca Antola		

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Francesca Antola

La Sindaca f.to Chiarani Giovanna Il Segretario comunale f.to CINZIA MATTEVI

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo comunale dal 02/05/2024 al 12/05/2024, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli enti locali Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 03.05.2018, n. 2.

Drena, lì 02/05/2024

	Il Segretario comunale f.to CINZIA MATTEVI
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.	
Drena, li	Il Segretario comunale CINZIA MATTEVI